

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA per il calcolo dell'ISEE

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate. Raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti (rispettivamente, nel "Modello Base" – MB – e nei "Fogli Componente" – FC). La DSU si compone di diversi moduli e quadri da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere, come di seguito specificato. Nella gran parte delle situazioni, è sufficiente compilare il modello MINI (composto dei moduli MB.1 e FC.1).

Modulo MB.1	Compilazione da parte di tutti, per tutte le prestazioni (Modello MINI)
Modulo MB.2	Da compilare solo in caso di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ prestazioni per il diritto allo studio universitario ✓ prestazioni per minorenni in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro
Modulo MB.3	Da compilare solo in caso di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ prestazioni socio-sanitarie residenziali (es.: ricovero presso RSSA, residenza protetta e simili)
Modulo MB.1rid	Da compilare in alternativa al modulo MB.1, quando si preferisce far riferimento ad un nucleo familiare ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) in caso di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ prestazioni socio-sanitarie per persone con disabilità e/o non autosufficienti maggiorenni ✓ prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca
Modulo FC.1	Compilazione da parte di tutti, per tutte le prestazioni (Modello MINI)
Modulo FC.2	Da compilare solo in caso di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti
Modulo FC.3	Da compilare solo in caso di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ presenza nel nucleo di persone esonerate dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o in caso di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali
Modulo FC.4	Da compilare solo per il calcolo della "componente aggiuntiva" in caso di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ prestazioni socio-sanitarie residenziali (compilazione da parte del figlio del beneficiario) ✓ prestazioni per minorenni o universitarie in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro (compilazione da parte del genitore non convivente con il figlio)

L'ISEE sarà calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati (ad es. redditi, trattamenti economici, ecc.) rilevati direttamente negli archivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS. L'attestazione dell'ISEE è resa disponibile dall'INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU. Se il dichiarante rileva inesattezze nell'attestazione o non ha ricevuto l'attestazione medesima entro il quindicesimo giorno lavorativo, al fine di rettificare l'attestazione o integrare la DSU per il calcolo dell'ISEE, deve compilare il Modulo FC.3 (vedi istruzioni).

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)

L'Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che i dati personali, anche sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per l'ISEE saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché da leggi e regolamenti, al fine di definire il procedimento per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) regolato dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Il trattamento dei dati, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, avverrà ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte. Il conferimento dei dati è obbligatorio, fatta eccezione per le informazioni espressamente segnalate come facoltative e comunque utili per agevolare il contatto diretto con il dichiarante, ovvero utili per la richiesta di determinate prestazioni sociali agevolate. La mancata fornitura dei dati potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione del procedimento.

I dati personali conferiti potranno essere comunicati, esclusivamente nei casi e nei limiti previsti da norme di legge, ad altri soggetti pubblici o privati. In particolare, i dati saranno oggetto di scambio telematico con l'Agenzia delle Entrate ai fini della trasmissione delle informazioni (non autodichiarate) per il calcolo dell'ISEE presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria. Inoltre l'Inps verifica l'esistenza di omissioni ovvero difformità tramite la consultazione dei pertinenti archivi amministrativi delle altre pubbliche amministrazioni, secondo le norme in vigore. L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali rivolgendosi direttamente al direttore della struttura Inps territorialmente competente; qualora si tratti di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale anche per il tramite dell'agenzia stessa.

Attenzione: verranno effettuati dei controlli sui dati dichiarati dal dichiarante riferiti a ciascun componente del nucleo familiare. Inoltre l'acquisizione diretta da parte dell'INPS dei dati inerenti i redditi, i trattamenti previdenziali, assistenziali, indennitari ed i patrimoni, in possesso degli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, avverrà con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare.